SENATO DELLA REPUBBLICA

---- IX LEGISLATURA -----

(N. 56-A)

RELAZIONE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E **DELL'INTERNO**, **ORDINAMENTO** GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PAVAN)

Comunicata alla Presidenza il 28 aprile 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, MANCINO, FIMOGNARI, JERVO-LINO RUSSO, DELLA PORTA, BOMBARDIERI, VITALONE, VERNA-SCHI, SCARDACCIONE, CAROLLO, AVELLONE, D'AMELIO, LAPENTA, ROMEI Carlo, MIROGLIO, SANTONASTASO, CERAMI, COLOMBO Vittorino (V.), RIGGIO, PACINI, BAUSI, FRACASSI, CODAZZI, BOMPIANI, D'AGOSTINI, NEPI e PAVAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1983

Onorevoli Senatori. — L'attuazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, riguardante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ha messo in evidenza l'esigenza di alcune integrazioni per un migliore e più sollecito decollo della riforma, come pure per non creare disparità e sperequazioni fra coloro che sono stati inquadrati nei ruoli della polizia e per non ledere, con il nuovo ordinamento, i diritti acquisiti dal personale.

Già in sede di esame per il preventivo parere sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della predetta legge 1° aprile 1981, n. 121, predisposti dal Governo, la 1ª Commissione (Affari costituzionali) del Senato, nella precedente legislatura, aveva osservato che alcune norme dovevano essere modificate e perciò aveva invitato il Governo a presentare apposito disegno di legge, assicurandone un sollecito esame.

Nella stessa VIII legislatura, numerosi senatori si erano premurati di presentare disegni di legge intesi a colmare alcune lacune sia della legge n. 121, come dei decreti delegati attuativi. Anche questi però si limitarono a prospettare soluzioni solamente di alcuni aspetti particolari.

La consultazione — effettuata in sede ristretta, in relazione all'esame dei predetti diversi disegni di legge da parte della stessa 1ª Commissione — con le organizzazioni sindacali della categoria aveva evidenziato la necessità che le predette proposte fossero unificate in un unico testo, integrato anche sulla base delle osservazioni delle medesime organizzazioni.

Il Senato della Repubblica, in una delle ultime sedute della VIII legislatura, aveva approvato tale testo, che, in seguito allo scioglimento anticipato delle Camere, non è stato peraltro esaminato ed approvato dalla Camera dei deputati.

Nella presente legislatura, la 1ª Commissione ha ripreso l'esame di tutta la materia con la trattazione del disegno di legge n. 56,

e, nell'affrontare l'argomento, ha dovuto tener conto di alcuni punti:

per alcuni problemi urgenti, il Governo aveva provveduto con decreti-legge convertiti in legge dal Parlamento;

l'applicazione della nuova disciplina della Polizia di Stato aveva evidenziato l'impossibilità di risolvere in via amministrativa altri problemi emersi;

alcune richieste delle organizzazioni sindacali di categoria, in sede di contrattazione sindacale per il primo accordo relativo al trattamento economico degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, non potevano trovare soddisfazione, senza la modificazione di talune norme di legge. Infatti, le medesime organizzazioni sindacali di categoria hanno rilevato l'esistenza di varie discrasie rappresentandole al Governo il quale, prendendo atto che ciò esulava dall'ambito contrattuale, si è impegnato a rappresentarle al Parlamento affinchè ne tenesse conto, proprio in sede di trattazione del disegno di legge al nostro esame.

La Commissione ha ritenuto doveroso prendere in considerazione anche le richieste che alcuni gruppi di appartenenti ai vari ruoli della Polizia di Stato hanno presentato. nella convinzione di essere stati lesi nei diritti acquisiti o di aver avuto un trattamento sperequato rispetto ad altri in occasione dell'attuazione della legge di riforma.

Per correttezza, ritengo di dover precisare fin d'ora che non tutte le proposte delle organizzazioni sindacali o dei singoli gruppi della stessa Amministrazione sono state accolte, in quanto non ritenute coerenti con la normativa generale della riforma, od in contrasto con la normativa generale del pubblico impiego, in particolare dei dipendenti civili dello Stato e comunque non funzionali con l'efficienza richiesta all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Non tutti gli articoli di cui consta il testo presentato dalla Commissione sono frutto di scelte unanimi. Su alcuni di essi talune forze politiche — pur non ponendo ostacoli o remore all'iter procedurale — hanno manifestato il loro parere contrario in sede di Commissione e si sono riservate di esprimerlo anche in Assemblea. Posso comunque assicurare che nel lavoro effettuato è stato fatto ogni sforzo possibile per scelte unitarie che avessero il massimo consenso.

Come può essere notato, il lavoro è stato veramente complesso e minuzioso anche perchè trattasi principalmente di norme modificative di altre norme analitiche, comportanti correlazione con tante altre, che se non bene sintonizzate creerebbero situazioni dirompenti in altri settori del pubblico impiego.

Volendo rappresentare in questa occasione sia le esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che potranno essere confermate dal rappresentante del Governo, come pure delle organizzazioni sindacali, l'esame e l'approvazione del testo dovrebbero avvenire in tempi brevi, proprio per assicurare un più valido impegno della Polizia nella lotta alla malavita ed alla delinquenza organizzata.

Già per tanto, direi per troppo tempo il disegno di legge è rimasto all'ordine del giorno della 1ª Commissione, non tanto per mancanza di volontà della medesima di portare a termine il provvedimento, quanto piuttosto per una serie di difficoltà che si sono sovrapposte una sull'altra nell'iter parlamentare, non ultima quella di ottenere un parere favorevole della Commissione bilancio circa la copertura finanziaria ed il reperimento dei relativi mezzi finanziari per far fronte all'onere complessivo del provvedimento.

In via preliminare va precisato che la 1^a Commissione, nel prendere atto del parere della Commissione bilancio, ha recepito nel proprio testo la clausola di copertura finanziaria da essa proposta, ma non ha condiviso le osservazioni del rappresentante del Governo, riportate nel parere stesso della 5^a Commissione, secondo le quali la clausola di copertura finanziaria risulterebbe agibile a condizione che vengano introdotte

alcune soppressioni di articoli; pertanto, nel testo proposto, non le ha recepite. Ritiene infatti che alcune delle norme in questione non comportino oneri aggiuntivi, ma che, pur non essendo conformi a scelte fatte per altre Amministrazioni dello Stato, tengano conto della peculiarità e specificità dello status del poliziotto o di coloro che con esso operano. Ritiene altresì che alcune norme, pur comportando qualche onere, debbano ugualmente essere mantenute in quanto essenziali ad un provvedimento che, per quanto possibile, vuole risolvere il maggior numero di problemi esistenti nella categoria; il relativo onere è poi insiglificante e può essere sostenuto con i normali finanziamenti stanziati in bilancio per il personale interessato.

Essendo, come già accennato, abbastanza complessa la normativa proposta ed avendo un contenuto prevalentemente tecnico, nelle parti concernenti i riferimenti a leggi precedenti, si ritiene opportuno — per una migliore comprensione della normativa proposta — illustrare i singoli articoli.

Come potrà essere riscontrato, alcuni articoli del testo dei proponenti non appaiono più nel testo della Commissione non perchè la Commissione non li abbia accolti ma perchè essi sono già stati recepiti dal Parlamento o in occasione dell'esame di altri provvedimenti o perchè sono stati oggetto di appositi decreti-legge, regolarmente convertiti in legge.

Con l'articolo 1 del testo della Commissione viene proposto di elevare da un sesto ad un terzo e da un puinto ad un terzo le aliquote rispettivamente dei vicequestori aggiunti e dei primi dirigenti iscritti nei rispettivi ruoli ad esaurmento, non ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione e da promuovere, modificando così parzialmente l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

La modifica si rende necessaria per consentire di effettuare le promozioni del personale dei ruoli ad esaurimento: trattandosi di ruoli che vanno mano a mano esaurendosi, le precedenti aliquote di valutazioni avrebbero reso sempre più difficoltose le promozioni. Fissando la decorrenza

della nuova norma al 25 giugno 1982 si è voluto assumere come punto di partenza la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, ed in particolare la data di istituzione dei ruoli ad esaurimento.

L'articolo 2 mira, con l'aggiunta di un articolo 53-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ad equiparare l'età pensionabile tra il personale di pari qualifica dei ruoli tecnici rispetto a quello dei ruoli di polizia.

Com'è noto, ai fim della determinazione del limite di età per il collecamento a riposo del personale inquadrato nei ruoli tecnicoscientifici e professionali della Polizia di Stato, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, fanno rinvio a quanto stabilito in proposito dai decreti del Presidente della Repubblica relativi all'ordinamento ed all'inquadramento del personale della Polizia di Stato che espleta sunzioni di polizia.

Poichè in sede di applicazione di tali disposizioni sono sorte delle difficoltà - soprattutto per l'orientamento manifestato dalla Corte dei conti, secondo la quale il personale inquadrato in detti ruoli, anche se proveniente da quello del personale che espleta funzioni di polizia, dovrebbe essere collocato a riposo secondo i nuovi limiti fissati dalla legge 1º aprile 1981, n. 121 — si rende necessaria un'interpretazione autentica delle citate norme al fine di dirimere qualsiasi controversia e soprattutto di fornire al personale interessato una situazione di certezza su una questione di rilevante importanza per un eventuale passaggio in tali ruoli.

L'articolo 3 è diretto ad attribuire la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria ai medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con questo articolo, però, non viene modificato l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e, pertanto, a`tutti coloro che, dopo la riforma, inquadrati nei ruoli professionali dei sanitari, non provengano dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziania verrà assegnata dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, solamente per esigenze di servizio e limitatamente alle funzioni esercitate.

L'articolo 4 propone di elevare a 65 anni il limite di età per il collocamento a riposo del personale inquadrato nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, proveniente dai ruoli ad esaurimento dei sanitari della Polizia di Stato, senza portare alcuna innovazione in merito per il personale che sarà assunto secondo il nuovo ordinamento. Questa norma è necessaria data l'incertezza interpretativa delle disposizioni di riferimento. È da precisare che nei confronti dei sanitari della Polizia di Stato inquadrati nei ruoli ad esaurimento, restano ferme le norme sui limiti di età previste per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia inquadrato nei ruoli ad esaurimento.

Con l'articolo 5 si prevedono norme atte a rendere più celeri le assunzioni dei medici nella Polizia di Stato. Infatti con questa nuova norma si dà mandato al Ministro dell'interno di provvedere con proprio decreto a determinare le modalità di espletamento, l'individuazione delle categorie di titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie delle prove scritte e del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice per il primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato, con ciò derogando dalla norma generale prevista dal terzo comma dell'articolo 59 della legge 1º aprile 1981, n. 121, secondo la quale detti adempimenti sono demandati ad un apposito regolamento approvato con decreto dei Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

L'articolo 6 conferisce al Governo una delega per la definitiva disciplina dell'ordinamento delle bande musicali in modo da adeguare l'attuale normativa in merito contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 742 del 1981, alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335, 336 e 337 successivamente emanati in applicazione dell'articolo 36 della legge 1º aprile 1981, n. 121.

Gli articoli 7 ed 8 modificano il primo. il secondo e l'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, allo scopo di limitare i casi di sospensione obbligatoria dal servizio all'ipotesi di emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale. La modifica del primo comma si rende, infatti, necessaria poichè gli appartenenti alla Polizia di Stato corrono maggiori rischi di essere sottoposti a procedimento penale in quanto soggetti frequentemente a denunce, quasi sempre prive di fondamento, da parte dei delinquenti da loro perquisiti. Ovviamente, di conseguenza, viene stabilita la modifica del secondo comma, prevedendo la sospensione facoltativa, quando la natura del reato sia particolarmente grave. La modifica, invece. dell'ultimo comma consente di mantenere sospeso dal servizio, sino alla conclusione del procedimento disciplinare senza la necessità di altri provvedimento, il dipendente in precedenza sottoposto a procedimento penale.

L'articolo 9 prevede una normativa analoga a quella disposta per il personale ausiliario dell'Arma dei carabinieri ed è modificativa della norma già esistente di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, soltanto nel senso che le assunzioni di ausiliari possono avvenire nel limite dei posti vacanti esistenti complessivamente nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e non solamente dei posti vacanti esistenti nel ruolo degli agenti.

È da ricordare che, anche se non possono essere adibiti da soli ad operazioni di polizia, gli ausiliari stanno svolgendo un servizio di supporto veramente importante ed utile; ciò ha dato la possibilità di sostituire personale effettivo che diversamente non sarebbe stato adibito ad attività dirette di lotta alla criminalità, tenendo conto del lungo tempo necessario per l'assunzione degli effettivi e per la necessaria loro preparazione professionale.

L'articolo 10 mira a chiarire la norma esistente riguardante il trattenimento in servizio (e la successiva immissione nei ruoli degli agenti della Polizia di Stato) e che condizionava tale trattenimento al « lodevole servizio ». Si precisa infatti che sostanzialmente si ha « lodevole servizio » quando l'ausiliario non « abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria ».

L'articolo 11 proposto dalla Commissione è nuovo rispetto al testo dei proponenti e modifica una norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737. riguardante le sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, nel senso che la destituzione di diritto — che è un provvedimento vincolato che non lascia all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità e che viene applicato senza dar luogo a procedimento disciplinare — viene applicata solamente quando il dipendente è condannato con sentenza passata in giudicato che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici: si modifica così la normativa vigente che prevede la destituzione di diritto anche quando la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici anche temporanea.

L'articolo 12 propone la modifica dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e mira ad estendere anche agli appartenenti alle qualifiche dei ruoli dei dirigenti che, all'entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, svolgevano attività tecnico-scientifiche o tecniche, la norma — ora prevista per i commissari, per gli ispettori e per i sovrintendenti, per gli assistenti e per gli agenti di pubblica sicurezza - che ammette la possibilità di chiedere di accedere senza prova pratica ai corrispondenti ruoli dei dirigenti del settore tecnico nel quale il richiedente svolga dette mansioni da più di due anni. La norma pro-

posta consente, altresì, l'inquadramento nei predetti ruoli tecnici del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previo il superamento di una prova pratica qualora detto personale abbia svolto attività tecnica da meno di due anni e ciò per un contingente massimo del 75 per cento della dotazione organica complessiva (finora tale limite era fissato al 50 per cento).

Ovviamente con l'ultimo capoverso viene previsto il criterio di precedenza (quello dell'anzianità complessiva di servizio) nel caso di esuberanza di domande di fronte al numero di posti disponibili. È possibile anche l'inquadramento in soprannumero riassorbibile.

Essendo modificata, secondo il testo proposto, la norma dell'articolo 46 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, era necessario anche riaprire i termini per la presentazione della domanda da parte degli interessati ed a ciò si provvede con l'articolo 13.

Con l'articolo 14, poi, si consente che anche coloro che dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono stati adibiti ad attività tecnico-scientifiche o tecniche possano accedere ai rispettivi ruoli tecnici con le medesime modalità previste per quelli che svolgevano tali attività prima della riforma.

L'articolo 15 propone di riconoscere, come per le patenti rilasciate dall'Amministrazione militare, la validità della patente rilasciata dalla Polizia di Stato, ai fini della conversione in patente civile. Quindi, sostanzialmente, a seguito della smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, intende consentire la possibilità che continui ad applicarsi anche nei confronti dei veicoli e dei conducenti della Polizia di Stato la normativa speciale, in materia di rilascio di documenti di circolazione e di rilascio di patenti di guida, prevista dal codice della strada per le Forze armate ed i Corpi armati dello Stato.

L'articolo 16 estende le norme dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 e dell'articolo 6 della legge n. 1543 del 1963 al personale proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e ciò per evitare disparità di trattamento pensionistico fra detto personale e quello proveniente dalla Polizia femminile e dai ruoli dei funzionari civili di Pubblica sicurezza che, invece, per effetto della legge n. 121 del 1981 svolge la stessa attività, con parità di retribuzione ed identità di stato giuridico. Con questo articolo, quindi, viene garantita l'equità di trattamento ai fini pensionistici fra il personale indipendentemente dalla provenienza dal ruolo civile o militare.

Con il disposto dell'anticolo 17, si vuole dare una risposta economica all'esigenza che le forze di polizia ad ordinamento militare hanno di garantire continuità di servizio richiedendo ai propri componenti la presenza in ufficio od in caserma senza obbligo di immediata disponibilità all'impiego. Inizialmente si prevedeva che fosse estendibile questa norma anche alla Polizia di Stato e si faceva riferimento alla definizione dei contenuti economici di cui alla contrattazione ai sensi dell'articolo 95 della legge n. 121 del 1981. Poichè ciò non è avvenuto e poichè tale istituto di presenza non ha luogo nella Polizia di Stato dato il proprio tipo di organizzazione, la Commissione ha ritenuto opportuno proporre la sua applicabilità solamente, come detto, alle Forze di polizia ad ordinamento militarizzato.

L'articolo 18 mira a dare la possibilità di accesso alla Polizia di Stato agli ufficiali di complemento dell'Esercito che alla data del 31 dicembre 1982 risultavano distaccati presso il centro di addestramento della Polizia di Stato, previo esito favorevole di un colloquio vertente sul diritto penale processuale e sostanziale, diritto costituzionale, eccetera.

La Commissione ha ritenuto opportuno l'articolo in quanto la norma limita l'accesso solamente agli ufficiali in servizio ad una determinata data (31 dicembre 1982), assoggetta detto personale a tutta la normativa, anche quella relativa agli inquadramenti, prevista per il corrispondente personale della Polizia di Stato e nel contempo permette all'Amministrazione della pubbli-

ca sicurezza di non privarsi dell'apporto di professionalità indubbiamente posseduto dai predetti ufficiali.

L'articolo 19 mira ad estendere, a partire dalla entrata in vigore della legge, anche agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza, agli agenti di custodia ed alla Guardia forestale l'indennità di servizio notturno e festivo che è attualmente percepita soltanto dal personale della Polizia di Stato. Questa proposta è coerente con la scelta fondamentale fatta con la legge n. 121 del 1981 secondo la quale alle Forze di Polizia indicate all'articolo 16 della legge stessa va esteso il trattamento economico del personale della Polizia di Stato.

L'articolo 20 prevede alcune modifiche interne alla dotazione organica dei profili professionali nell'ambito delle medesime qualifiche funzionali, opportune per le trasformate esigenze operative dell'Amministrazione dell'interno; la norma, quindi, non incide nella sostanza del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982. Non comporta inoltre alcuna maggiore spesa.

L'articolo 21 estende ai dirigenti della Polizia di Stato la normativa, riguardante il trattamento economico, prevista per i dirigenti delle Forze armate e degli altri Corpi di polizia anzichè quella dei dirigenti civili dello Stato; ciò per non mettere in stato di disparità gli appartenenti alle varie Forze dell'ordine.

Con l'articolo 22 si istituisce il profilo professionale di « addetto ai quadrupedi-conducente » con una dotazione organica di 25 unità. Tale istituzione non comporta aumento della dotazione organica globale in quanto contestualmente viene diminuito il numero di quella del profilo professionale di « manovale »; si prevede il mantenimento dell'inquadramento nella seconda qualifica funzionale. La Commissione, mentre ha previsto le norme di accesso a detti posti, rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle mansioni.

L'istituzione di tale profilo professionale è nata dalla necessità di far svolgere le mansioni proprie confacenti all'inquadramento giuridico. Finora tale servizio è effettuato da personale di polizia che espleta a cavallo funzioni di polizia.

L'articolo 23 prevede l'equiparazione dell'inquadramento di alcuni profili professionali a quello operato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982 per alcuni altri profili di pari valenza professionale. In sostanza:

- a) il primo comma, coerentemente con quanto stabilito per i dipendenti appartenenti al ruolo di archivio della soppressa carriera esecutiva, estende anche al personale del ruolo meccanografi della stessa carriera la possibilità di partecipare alle medesime condizioni e con i medesimi requisiti di anzianità al corso per il passaggio a programmatore di archivio automatizzato previsto dall'articolo 36 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982;
- b) il secondo comma provvede a colmare una carenza normativa riscontrata negli articoli 35 e 36 delle norme delegate, per i quali risulta infatti omessa l'indicazione degli strumenti di attuazione delle disposizioni ivi previste.

Anche l'articolo 24 si muove nella filosofia del precedente e consente di inquadrare il personale, che già esplica mansioni di carattere tecnico presso il centro elaborazione dati del Ministero dell'interno, nelle qualifiche di analista programmatore, coordinatore di operatori, programmatore e conservatore di centro elaborazione dati. Il predetto inquadramento dovrà avvenire « previo superamento di una prova pratica », condizione che garantisce l'Amministrazione.

Con l'articolo 25 (la cui collocazione sembra forse più idonea dopo l'articolo 14) si dà anche al personale civile dell'Amministrazione civile dell'interno che alla data del 24 aprile 1982 (prima cioè della istituzione dei ruoli tecnico-scientifico e tecnico) svolgeva mansioni tecnico-scientifiche o tecniche, la possibilità di chiedere di essere inquadrato nei nuovi detti ruoli tecnici, con le stesse modalità previste per gli appartenenti all'ex Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che pure svolgeva funzioni tecniche.

Con l'ultimo comma dell'articolo 36 della legge n. 121 del 1981 venivano estesi alcuni benefici riguardanti la ricostruzione di carriera per servizi prestati nelle Forze armate di provenienza e nella polizia ausiliaria agli ufficiali del ruolo separato e limitato ex combattenti o partigiani.

Fra gli esclusi da tali benefici risultano gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dal ruolo ordinario e quelli reclutati con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1510 del 1947, ormai ridotti ad un numero esiguo.

La norma di cui all'articolo 26 tende ad estendere a detti ufficiali, e, per equità, anche agli ufficiali assimilati od equiparati agli ex combattenti, l'applicazione dei benefici predetti contenuti nell'articolo 7 della legge n. 496 del 1974.

L'articolo 27 prevede l'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati della Polizia di Stato non solo da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, come è già disposto dall'articolo 9 della legge n. 121 del 1981, ma anche degli agenti di polizia giudiziaria, autorizzati dai capi dei rispettivi uffici. La norma è dettata dall'esigenza di rendere il servizio di polizia più efficiente, perchè più pronto o comunque tempestivo.

Con l'articolo 28 si prevede che la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno possa provvedere direttamente o mediante apposite convenzioni all'organizzazione ed alla gestione di corsi o seminari anche di tipo residenziale e ciò per attuare i compiti di formazione, qualificazione ed aggiornamento del proprio personale contemplati dalle disposizioni istitutive della Scuola superiore stessa.

L'organizzazione di dette attività secondo la normativa di cui al decreto ministeriale del 20 settembre 1980 istitutiva della medesima è stata in questi ultimi anni resa quasi impossibile in quanto prevede defatiganti pratiche amministrativo-contabili preventive: da qui la proposta di uno snellimento di tali procedure per rendere possibile lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale. L'organizzazione

diretta da parte dell'Amministrazione comporterà certamente una maggiore chiarezza di gestione ed una rilevante economia per lo Stato. L'articolo prevede ancora la possibilità da parte dello stesso Ministero dell'interno di acquisire eventuali immobili da adibire per le attività formative e ciò sia per permettere un consistente risparmio finanziario come pure per dare stabilità all'attività.

L'articolo 29 tende a stabilire che agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato partecipanti ai corsi di addestramento per una qualifica superiore e posti in aspettativa durante il corso stesso venga assicurato un adeguato trattamento economico.

La norma si rende necessaria per evitare una sperequazione tra gli allievi ammessi a partecipare ai corsi per la nomina ad agenti ed ispettori appartenenti ad altri ruoli della Polizia di Stato e quelli ammessi alla frequenza del corso quadriennale per la nomina ad aspirante commissario in prova.

La norma dell'articolo 30 vuole rispondere alle nuove esigenze tecniche dell'Amministrazione dell'interno e specificatamente della Polizia di Stato e propone alcune modifiche alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 nella parte riguardante il ruolo dei direttori tecnici e quello dei dirigenti ingegneri. Precisamente la norma è finalizzata all'assunzione di personale esperto in biologia e pertanto introduce nel ruolo dei direttori tecnici la qualifica di biologo sdoppiando quella dei chimici-biologi e riducendo contestualmente di cinque unità (pari alle unità previste per la nuova qualifica) la dotazione organica della qualifica degli ingegneri.

L'articolo 31 recepisce il contenuto del punto 5 del verbale di impegni assunti dal Ministro dell'interno il 15 dicembre 1983 con i sindacati della Polizia di Stato, ed intende modificare l'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982 al fine di consentire l'attribuzione degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio, per ogni biennio di servizio prestato in qualità di guardia aggiunta o ausiliaria. Il riconoscimento ai fini economici di tutto il servizio prestato presso una

Amministrazione è ormai un dato di fatto in tutte le Amministrazioni pubbliche: quindi anche questa norma va nel senso della omogeneizzazione dei trattamenti economici del pubblico impiego.

Anche l'articolo 32 è attuativo del punto 11 del verbale di impegni assunti dal Ministro dell'interno il 15 dicembre 1983 con il sindacato di Polizia, analogamente a quanto previsto dalla legge 22 magio 1975, n. 152, e vuole assicurare l'assistenza legale da parte dell'Avvocatura dello Stato od il rimborso spese per la difesa in giudizio al personale delle forze di polizia sottoposto a procedimento penale per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell'Amministrazione di pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio. Si ritiene che, particolarmente oggi, con il caotico traffico che spesso si riscontra specificamente nelle grosse città, quanto proposto vada nel senso di una vera giustizia morale.

La norma proposta con l'articolo 33 è intesa a modificare l'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 per consentire che, per il personale della Polizia di Stato il tempo trascorso in ospedale a causa di lesioni contratte in servizio, non sia computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa. Anche questa norma sembra equa in quanto l'infortunio contratto per causa di servizio non può comportare un ulteriore danno ai fini giuridici. Essa è in attuazione del punto 12 del verbale di impegni assunti dal Ministro dell'interno con i sindacati di categoria il 15 dicembre 1983.

La disposizione di cui all'articolo 34 consente al personale che dal 1º gennaio 1982 rivestiva il grado di vice-brigadiere di essere promosso mediante scrutinio per merito assoluto alla qualifica di sovraintendente dopo due anni di anzianità e non dopo tre come stabilisce l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982. Questa norma può ricollegarsi — e per il solo personale proveniente dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — a quella, vigente prima della riforma, secondo la quale l'avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurez-

za dava la possibilità ai vice-brigadieri di essere promossi al grado di brigadiere dopo due anni di servizio nel grado rivestito. Ovviamente essa tende a non penalizzare alcuno, secondo le reali intenzioni del legislatore.

Con l'articolo 35 si intende dare una prima, sia pur parziale, risposta positiva al problema dei cucinieri e degli addetti ai servizi di pulizia e di ristoro nelle comunità del disciolto Corpo, autorizzando il Ministro dell'interno a coprire fino ad un sesto dei posti portati in aumento nelle dotazioni organiche con inquadramento, previa domanda degli interessati, del personale che al 30 giugno 1985 abbia svolto per almeno un anno tale servizio.

Anche la norma di cui all'articolo 36 mira a riprendere il sistema delle norme sull'avanzamento dei sottufficiali e consente al predetto personale che riveste la qualifica di assistente capo o di assistente da almeno due anni di essere promosso, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili, alla qualifica di vice-sovrintendente, previo il superamento di un concorso consistente in una prova scritta a carattere teorico-pratico ed in un corso della durata di tre mesi con un esame finale consistente in un colloquio.

La disposizione prevista all'articolo 37 è di carattere sostanzialmente economico e stabilisce di assegnare la qualifica di ispettorecapo, al momento del collocamento a riposo, con il riconoscimento quindi ai fini pensionistici dei relativi benefici economici, ai marescialli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza risultati idonei nei concorsi previsti ed effettuati ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982 e che non hanno potuto conseguire, per ragioni diverse, generalmente per mancanza di posti vacanti, l'inquadramento in detta qualifica.

Con gli articoli 38, 39, 40, 41 e 42, recependo un'istanza fortemente sostenuta dai sindacati di Polizia mirante ad assicurare a tutti coloro che al momento della riforma rivestivano la qualifica di maresciallo il passaggio a quella di ispettore e nello stesso tempo assicurando all'Amministrazione della pubblica sicurezza di avere personale adeguatamente idoneo alle funzioni di attività

investigativa nonchè di direzione, indirizzo e coordinamento di unità operative, vengono previste nuove norme per l'organizzazione del ruolo di ispettore e per l'accesso a detto ruolo per il personale che riveste la qualifica di maresciallo e proviene dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In sostanza la normativa dei citati articoli prevede quanto segue:

- 1) una diversa quantificazione dei posti per le diverse qualifiche del ruolo degli ispettori (articolo 38);
- 2) accesso a detti posti riservati ai marescialli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (articolo 39);
- 3) accesso mediante concorso straordinario per titoli di servizio ed esame scritto su argomenti prefissati (articolo 39);
- 4) riserva ai sovrintendenti che non hanno titolo a partecipare alla qualifica di ispettore per la copertura dei 400 posti di vice ispettore (articolo 41);
- 5) preminenza di punteggio (doppio) ai titoli, rispetto all'esame scritto (articolo 42);
- 6) delimitazione del programma per l'esame, con particolare preferenza per i titoli e le materie riguardanti le attività di polizia giudiziaria e derivanti quindi da una grande esperienza operativa (articolo 42);
- 7) validità delle graduatorie fino al loro esaurimento (articolo 39);
- 8) mantenimento dell'obbligo per i vincitori della frequenza del corso di aggiornamento di sei mesi presso una Scuola di polizia.

Sempre nell'ottica della problematica relativa all'accesso alle qualifiche nel ruolo degli ispettori, con l'articolo 43 viene definita una nuova normativa per l'accesso al ruolo degli ispettori e particolarmente alla prima qualifica (vice-ispettore) di detto ruolo. La novità consiste nel fatto che in via permanente viene riservato il 15 per cento della dotazione organica della qualifica stessa al personale del ruolo dei sovrintendenti con dieci anni di anzianità di servizio in detto ruolo, oppure di cinque anni ma in possesso contemporaneamente del titolo di

scuola media superiore, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami.

L'articolo 44 prevede un ulteriore beneficio economico rispetto alla normativa vigente, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, per per i sovrintendenti-capi, che consiste nel riconoscimento della promozione alla qualifica di ispettore con il relativo trattamento economico al momento del loro collocamento a riposo. Invece al personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente principale, sempre al momento del collocamento a riposo, viene assegnata la qualifica, con il relativo trattamento economico di vice-ispettore.

L'articolo 45 è un semplice adattamento anche per il personale della Polizia di Stato della normativa prevista dalla legge n. 312 del 1980, e successive modificazioni, per il personale militare, al fine di rendere possibile poi l'applicazione nei confronti dello stesso della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.

Al fine di poter determinare con celerità e quindi con corrispondenza alle reali esigente organizzative, è necessario che sia demandato al Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, non solo l'organizzazione di alcuni aspetti interni al Dipartimento di pubblica sicurezza ma dello stesso dipartimento nella sua interezza. La Commissione, proponendo l'articolo 46, ritiene che questa scelta vada nel senso più volte indicato dall'Assemblea stessa del Senato, di demandare ad atti regolamentari tali fasi meramente organizzative.

La disposizione proposta con l'articolo 47 risponde ad un impegno assunto dal Governo in occasione della sigla del primo accordo con i sindacati di Polizia e prevede alcune facilitazioni per il passaggio delle assistenti del disciolto corpo di polizia femminile nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato. Dette facilitazioni sono le seguenti:

1) l'accesso ai posti riservati (un sesto dei posti annualmente disponibili) anzichè avvenire per « esami » potrà avvenire mediante un concorso per « titoli di servizio » e colloquio;

2) detto concorso è riservato al personale in possesso di un'anzianità di servizio non inferiore a nove anni, anzichè tredici, ovvero non inferiore a cinque anni se in possesso di diploma di laurea, anzichè otto.

L'articolo 48 modifica in parte l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982, e consente di utilizzare, per il personale dei ruoli ad esaurimento, non solo le vacanze risultanti dalle cessazioni dal servizio ma anche quelle degli avanzamenti. La norma non solo va incontro ad aspettative del personale, ma permette anche un miglior utilizzo dello stesso.

La norma proposta con l'articolo 49 nasce dall'esigenza di una chiarificazione in merito alla valutazione dei periodi di servizio prestati dai sottufficiali anche in carriere militari diverse od inferiori. Sostanzialmente ha valore interpretativo.

Infatti, l'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, ha disciplinato l'inquadramento del personale militare nei vari livelli retributivi, fissando i criteri per la valutazione dell'anzianità pregressa. Il Ministero della difesa e con esso i Ministeri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste, si sono orientati, nell'applicazione della norma, a considerare — per motivi di equità — per tutti i sottufficiali il periodo trascorso anche in carriere militari diverse e inferiori, valutandolo nel quinto livello, applicando a tutti la norma di cui al terzo comma dell'articolo 17 citato, nella considerazione che per tutti i sottufficiali il periodo precedente alla nomina a tali gradi deve ritenersi « iter formativo » e non « carriera inferiore ».

Al riguardo, però, è sopravvenuta una decisione dell'organo di controllo che si dichiara di contrario avviso, compromettendo così le procedure già perfezionate dalle Amministrazioni interessate, con notevole danno ai dipendenti, i quali vedrebbero ridursi in misura notevole il trattamento economico, fissato con tali criteri a decorrere dal 1º febbraio 1981 ed impedendo l'applicazione dei medesimi criteri alle procedure ancora pendenti.

La norma di legge proposta chiuderebbe così ogni contenzioso in materia.

Gli articoli 50 e 51 mirano a prorogare alcune norme transitorie contenute nei decreti del Presidente della Repubblica nn. 337 e 338 del 1982, e ciò fino a quando non interverranno accordi sindacali con specifiche previsioni: viene mantenuto, al personale inquadrato nei ruoli professionali dei sanitari e nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Questa normativa si rende necessaria in quanto, data l'attuale situazione per la quale assai ridotto è il personale inquadrato in detti ruoli professionali e tecnici, mentre più numeroso è quello adibito ugualmente in dette funzioni, si verificherebbero trattamenti economici differenti tra soggetti adibiti a funzioni analoghe. La norma mira, cioè, ad evitare disparità di trattamento ed ha valore fino al totale assestamento del Dipartimento in seguito alla definitiva applicazione della riforma.

A differenza di quanto avviene per il personale civile delle varie Amministrazioni dello Stato, per il quale, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980, il passaggio da una qualifica ad un'altra di una medesima ex carriera non avviene più per il decorso del tempo, per il personale appartenente ai vari ruoli della Polizia di Stato esiste ancora l'istituto del merito comparativo per cui si rende necessario ripristinare la norma di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e specificamente la valutazione dell'anzianità sia ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche che della progressione in carriera (valutazione per intero del servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori e per metà di quello in carriere immediatamente inferiori con un massimo di quattro anni complessivi). A questo mira l'articolo 52.

In base all'articolo 53, per il personale con qualifica di commesso e di aiuto legatore libri non si applica la norma di cui

al quinto comma dell'articolo 30 del decrelo del Presidente della Repubblica n. 340 del 24 aprile 1982: così si intende ovviare all'evidente disparità di trattamento determinatasi contro lo stesso predetto articolo 30. La norma attualmente in vigore, infatti, costringe il personale già in servizio (in prevalenza commessi) ad attendere fino ad otto anni di servizio prima di poter conseguire la terza qualifica funzionale, la quale, viceversa, è subito attribuita al personale adibito a medesime mansioni reclutato dopo la entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982. per effetto delle nuove disposizioni a regime.

Con l'articolo 54, si propone di ridurre, in prima applicazione, la durata dei corsi di formazione professionale da quattro a due mesi. Ciò è richiesto, per il momento. sia dalla limitata ricettività dell'immobile attualmente utilizzato a tale attività che può ospitare solamente 40 allievi per corso, come pure dalle limitate disponibilità finanziarie assegnate a questa stessa attività. Tale misura è altresì finalizzata a limitare le ripercussioni negative sul servizio derivanti dall'allontanamento del personale dagli uffici per un periodo prolungato ed è dovuto anche al fatto che il personale interessato ha raggiunto ormai un'elevata anzianità di servizio per cui una parte di esso subito dopo i corsi si troverebbe alle soglie del collocamento in quiescenza.

L'articolo 55 concerne l'inquadramento del personale del Centro elaborazione dati, e prevede a tal riguardo la sostituzione del primo comma dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 340 del 1982.

A seguito della smilitarizzazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono ottenere i titoli per l'abilitazione al volo da parte del Ministero della difesa e, pertanto, si rende necessario prevedere nuove disposizioni in materia. Con l'articolo 56 si demanda al Ministro dell'interno, indicando alcuni indirizzi, l'emanazione della normativa per il conseguimento dell'abilitazione al volo ed il rilascio del titolo relativo. Con il medesimo articolo, e

particolarmente con la tabella II allegata, viene stabilita l'equiparazione delle qualifiche del personale della Polizia di Stato adibito a dette attività a quello delle Forze Armate che svolga analoghe attività ai fini della corresponsione dell'indennità speciale di volo.

La norma di cui all'articolo 57 intende estendere agli appartenenti alla Polizia di Stato ed alla Guardia di finanza il trattamento economico, di cui già godono i militari dell'Arma dei carabinieri, previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, destinato all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. Questo anche e particolarmente al fine di risolvere i problemi nascenti dalla necessità di coprire adeguatamente le spese di soggiorno all'estero per i funzionari di polizia italiana che vengono inviati per lunghi periodi di tempo in altri Stati, in applicazione di accordi che il Governo intende moltiplicare nel quadro delle iniziative internazionali per fronteggiare l'espansione della criminalità.

L'articolo 58 propone di invertire la successione cronologica delle fasi che caratterizzano il procedimento relativo al periodo di prova dei vincitori del concorso per viceconsigliere e ciò per finalità che attengono sia ad aspetti essenzialmente organizzativi sia ad aspetti finanziari. Sotto il profilo organizzativo è più logico che l'assegnazione alle Prefetture per un periodo di appliz cazione pratica avvenga a conclusione del corso, anche tenuto conto che l'esito del corso stesso appare determinante ai fini della nomina in ruolo; di conseguenza non sembra nè utile nè opportuno che i giovani funzionari prestino servizio per tre mesi dovendo ancora affrontare un corso dall'esito incerto ai fini della stabilizzazione in ruolo. Appare poi antieconomico procedere all'invio in Prefettura, con connessa erogazione di assegni per stipendi ed altri emolumenti, dei predetti vincitori di un concorso, i quali potrebbero poi concludere con esito non favorevole la successiva fase.

La norma contenuta nell'articolo 59 intende consentire che per i prefetti in servizio alla data del 25 aprile 1981, data di entrata in vigore della legge di riforma della polizia di Stato, l'indennità di Polizia di Stato sia pensionabile nella misura ridotta del 50 per cento solamente se le funzioni siano state esercitate per un periodo inferiore a cinque anni. Questa integrazione dell'articolo 43 della legge n. 121 del 1981 è necessaria, in quanto non sarebbe giusto che un prefetto che ha esercitato tali funzioni per più di cinque anni si veda decurtata al 50 per cento la pensionabilità dell'indennità inerente a dette funzioni solamente perchè questa indennità è stata istituita durante o dopo la sua attività di prefetto. Non provvedendo a ciò, si manterrebbe una sperequazione fra personale più giovane e quello più anziano.

L'articolo 60 va letto in relazione alla necessità di garantire al Capo della polizia la sicurezza e l'incolumità sua e della sua famiglia. È, pertanto, opportuno prevedere una norma che dia la possibilità all'Amministrazione di offrire un alloggio nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione stessa, ovviamente con spese a carico dello Stato, adeguatamente protetto.

Quanto all'articolo 61, si tratta di una norma che consente l'applicazione dei principi relativi alla « qualifica funzionale » di cui alla legge n. 312 del 1981 anche ai ruoli tecnici della Polizia. Modificando l'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, si permette il passaggio alla qualifica superiore, previo il superamento di una prova pratica, anche al personale della Polizia di Stato che risulti aver svolto per almeno due anni dall'entrata in vigore del decreto citato mansioni proprie di un profilo superiore a quello in cui potrebbe essere inquadrato.

Con l'articolo 62 — confermando che nei confronti del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali previsti per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — si precisa che al medesimo si applicano pure

le « relative procedure ». Inoltre per l'equo indennizzo valgono le disposizioni di cui agli articoli da 50 a 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 (che si riferiscono agli impiegati civili dello Stato), ad eccezione di quelle concernenti l'invio degli atti al consiglio di amministrazione; anche per queste problematiche, in sostanza, si fa riferimento alla normativa stabilita per il personale militare.

L'articolo 63 prevede l'utilizzo della graduatoria del concorso di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1985, n. 150, per la copertura di 706 posti di allievi agenti di pubblica sicurezza. L'utilizzo di una graduatoria recentemente effettuata, e pertanto di personale valutato e che ha dimostrato di avere i requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni di pubblica sicurezza, aiuta l'Amministrazione a coprire con celerità posti che ogni anno si rendono vacanti, e consente sensibili economie. Tale procedimento va anche incontro alle richieste sindacali volte a conferire (si veda anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986) validità di almeno tre anni alle graduatorie varie concorsuali per il pubblico impiego.

Quanto alla nuova formulazione della clausola di copertura finanziaria, di cui all'articolo 64, la Commissione si è attenuta al parere da ultimo espresso dalla Commissione bilancio.

* * *

Onorevoli Senatori, come ognuno potrà constatare da questa presentazione dell'articolato e dal contenuto dei singoli articoli, il disegno di legge al nostro esame affronta diversi aspetti del nuovo ordinamento della Polizia di Stato e va nella direzione di migliorare l'organizzazione e l'efficienza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per meglio tutelare l'ordine e la sicurezza di tutti i cittadini.

Tutti da più parti, in questo periodo, abbiamo ricevuto messaggi e proposte per introdurre nuove norme che risponderebbero ad esigenze specifiche e particolari. Non tutte possono essere accolte, anche per non

far passare quello che con la riforma non abbiamo inteso introdurre. Alcune proposte però meritano attenzione, perchè rispondono ad esigenze reali e pertanto potranno essere vagliate nel corso della discussione in Assemblea.

Ritengo che tutto questo debba essere fatto con celerità anche perchè il provvedimento è molto atteso dagli operatori della Pubblica sicurezza.

Mi permetto, pertanto, di raccomandare un attento esame del testo elaborato dalla Commissione e, al tempo stesso, la sua approvazione da parte dell'Assemblea.

PAVAN, relatore

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) sul disegno di legge

16 maggio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, in quanto i capitoli 4071 e 2581 richiamati nel testo avrebbero potuto essere indicati a copertura per l'esercizio 1983 e non per quello 1984, essendo infatti i relativi stanziamenti da considerare prescritti.

In secondo luogo, quanto al capitolo 4071, la Commissione rileva che esso cesserà con l'esercizio 1985 e pertanto non è possibile coprire con i relativi stanziamenti una spesa a carattere continuativo, la cui copertura finanziaria va reperita pertanto in altro modo.

b) su testo predisposto dalla Commissione di merito

14 novembre 1984

La Commissione, esaminato il testo trasmesso dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario sulla base delle medesime considerazioni richiamate nel parere del 16 maggio 1984. c) su nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito

26 febbraio 1986

La Commissione, esaminato il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso, a condizione che la clausola di copertura — sulla base delle indicazioni fornite dal rappresentante del Tesoro — risulti riformulata nei termini seguenti, secondo i quali è possibile utilizzare, tra fondo speciale e capitoli ordinari, un plafond di risorse pari a 67 miliardi annui:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 67 miliardi per ciascuno degli anni 1986 1987 e 1988, si provvede:

quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Modifiche ed integrazioni alla legge 1º aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza »;

quanto a lire 10 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2501 dello stato di previsione del Ministero del-

l'interno per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

quanto a lire 7 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Tuttavia si fa presente che a giudizio del rappresentante del Tesoro la predetta clausola di copertura risulta agibile a condizione che nel testo elaborato dalla Commissione di merito siano introdotte le modifiche o soppressioni di seguito riportate, giudicate indispensabili per evitare effetti aggiuntivi e dirompenti sul quadro di copertura preordinato.

Articolo 6 — Va soppresso; si ritiene che ogni innovazione agli ordinamenti della banda musicale della Polizia di Stato vada espressamente prevista con apposite disposizioni, anche per valutarne i contenuti ed i riflessi finanziari.

Articolo 12 — Va eliminata dall'ultimo capoverso la previsione che consentirebbe l'inquadramento in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio, del personale indicato nel penultimo capoverso dello stesso articolo. Detta previsione determinerebbe un fittizio aumento organico pari all'entità del personale collocato in soprannumero agli organici; la stessa innovazione peraltro non si giustifica, tenuto conto che l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, prevede già tale possibilità, previo, però, accantonamento di altrettanti posti nelle qualifiche iniziali o intermedie di ciascun ruolo.

Articolo 21 — È inteso ad estendere ai dirigenti della Polizia di Stato, nonchè a quelli dell'Amministrazione civile dell'interno il più favorevole trattamento economico previsto per i dirigenti militari (colonnelli

c generali). La norma va soppressa. Essa si limita ad estendere la migliore disciplina sul trattamento economico dei militari, senza considerare le diversità ordinamentali tra i due settori considerati; e ciò a parte i gravi riflessi che l'innovazione avrebbe nei confronti del noto disegno di legge di riforma della dirigenza, attualmente all'esame della Camera.

A parte che innovazioni delle specie non possono esulare da una attenta disamina delle diverse configurazioni ordinamentali che contraddistinguono civili e militari — soprattutto di *status* e avanzamento — non possono sottacersi i notevoli oneri che da esse deriverebbero.

Articolo 25 — Si ritiene che possa essere accolto, a condizione che sia modificato l'articolo 12 nei sensi sopra indicati.

Articolo 26 — Si ritiene che la norma, diretta, in sostanza, ad ampliare le categorie di destinatari di particolari benefici di ricostruzione di carriera, vada soppressa, atteso che le situazioni soggettive degli interessati hanno più volte formato oggetto di conside razione con l'attribuzione di numerosi benefici economici e normativi; ciò a prescindere dalla maggiore spesa da essa derivante, valutata in circa 60 milioni.

Articolo 29 — Va soppressa la prevista applicazione della disposizione agli allievi del corso di cui all'articolo 102 della legge n. 121 del 1981, poichè trattasi di un corso già espletato dai vincitori del concorso straordinario per vice ispettore previsto dallo stesso articolo 102, già da tempo esauritosi.

Articolo 31 — Amplia ingiustificatamen te la portata dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 che prevede un beneficio più limitato per i soli sottufficiali ed appuntati che non siano stati ammessi nel ruolo degli ispettori. Trattandosi di servizi che hanno già trovato valutazione, si potrebbe assentire ad una disposizione che preveda l'anticipazione del particolare beneficio di cui all'articolo 55 del pre-

detto decreto del Presidente della Repubblica al biennio precedente al compimento del limite di età, ovvero al giorno precedente alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa da parte degli interessati. Con ciò i riflessi di spesa sarebbero più contenuti.

Articolo 35 — Prevede l'ennesima sistemazione di unità precarie (famigli) utilizzate nelle comunità della Polizia di Stato, sistemazione che è già stata operata con l'entrata in vigore della legge n. 312 dell'11 luglio 1980. Anche se circoscritta nell'ambito di determinate aliquote di organico riservate, non è ritenuta opportuna la perpetuazione del fenomeno.

Articolo 37 — Non può condividersi la norma che consentirebbe di attribuire a tutti i marescialli dell'ex Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, idonei ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori, la qualifica terminale di detto ruolo (ispettore capo). Per evitare la generalizzazione del notevole beneficio ed in armonia con quanto previsto dal successivo articolo 44 del testo, si potrebbe consentire l'attribuzione, agli interessati che lasciano il servizio, del beneficio del trattamento economico del livello stipendiale immediatamente superiore a quello in godimento e dell'indennità pensionabile della qualifica superiore. Ciò limiterebbe anche gli effetti di spesa.

Articolo 39 — Va soppressa la previsione dell'ultimo comma che consentirebbe di porre in soprannumero agli organici gli idonei al concorso straordinario previsto dalla norma medesima. Detta previsione infatti costituirebbe un fittizio aumento organico.

Articolo 45 — I contenuti della norma andrebbero riservati alla contrattazione. Tuttavia si potrebbe assentire a condizione che l'articolo sia così modificato:

a) al comma 1 vanno espressamente previste l'esclusione tra i destinatari della norma del personale dirigente, nonchè la decurtazione degli « scatti gerarchici » di cui all'articolo 140 della legge n. 312 del 1980 già attribuiti agli interessati per effetto della

precedente normativa, beneficio che per taluni è diventato maturato economico all'at to dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 27 marzo 1984 e della legge n. 34 del 20 marzo 1984;

b) al comma 2, alla lettera a), la parola « transito » va sostituita con « inquadramento », mentre alla lettera b) la parola « inquadramento » va sostituita con « transito ».

Infine si dà conto delle ulteriori proposte di modifica o soppressione, sempre avanzate dal rappresentante del Tesoro, che tuttavia non riguardano aspetti strettamenti finanziari e vengono pertanto trasmesse a titolo di osservazioni.

Articolo 49 — Si è contrari alla disposizione, che peraltro modifica apposita decisione della Sezione di controllo della Corte dei conti.

Articoli 50 e 51 — Sono da sopprimere, poichè il trattamento economico del personale sanitario e tecnico della Polizia di Stato risulta già definito con l'ultimo contratto (decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 1984 e legge n. 34 del 1984). Le norme comporterebbero nuovi oneri e riaprirebbero un problema già definito, alle porte peraltro del nuovo contratto che dovrà essere stipulato per la categoria.

Articolo 52 — Non si condivide la disposizione che fa rivivere normative ormai superate per la totalità dei pubblici dipendenti.

Articolo 57 — Non si ritiene estensibile alla Polizia di Stato ed alla Guardia di finanza la normativa sul trattamento economico per i militari che si recano all'estero presso le delegazioni e le rappresentanze militari per lo svolgimento di compiti istituzionali propri della Difesa.

Inoltre, non si ritengono accoglibili gli articoli 61 e 62 riguardanti, rispettivamente, la modifica delle norme che prevedono gli inquadramenti nei ruoli tecnici di Polizia e l'estensione della normativa prevista per i militari in materia di accertamenti medicolegali e procedure per la concessione dell'equo indennizzo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

Modifiche e integrazioni alla legge 1º aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza

Art. 1.

All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sono aggiunti i seguenti commi:

« Fermo restando quanto previsto al quinto comma dell'articolo 44, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli del personale della Polizia di Stato, il Ministro dell'interno può, con il consenso degli interessati, richiamare il personale di cui al secondo comma del presente articolo ed il personale delle corrispondenti qualifiche dei ruoli ad esaurimento, fino al compimento del sessantaduesimo anno di età,

Il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di età.

Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per speciali esigenze, gli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono essere richiamati in servizio purchè non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

Il richiamo del personale di cui al precedente comma è annuale, può essere prorogato una sola volta ed avviene con le modalità e le procedure stabilite nell'arti-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche e integrazioni alla legge 1º aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza

Soppresso.

(Segue: Testo dei proponenti)

colo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Il personale comunque richiamato in servizio temporaneo è inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 26 del presente decreto ».

Art. 2.

Il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere a valutazione di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è modificato, rispettivamente, come segue:

- a) un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento:
- b) un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento.

Art. 3.

Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è aggiunto il seguente:

« Art. 53-bis. — (Collocamento a riposo). — Il personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto, nei ruoli dei direttori tecnici è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età ».

Art. 4.

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 338, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 32, i medici dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, compresi quelli dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 21 e seguenti, nell'espletamento delle loro funzioni o servizi di Polizia, sono ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ». (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 1.

- 1. A decorrere dal 25 giugno 1982, il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è modificato, rispettivamente, come segue:
 - a) identica;
 - b) identica.

Art. 2.

1 Identico.

Art. 3.

- 1. Nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:
 - « Identico ».

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 5.

All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è aggiunto il seguente comma:

« Il personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1 del presente decreto è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età ».

Art. 6.

L'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

« Art. 44. - (Collocamento a riposo dei primi dirigenti). — A decorrere dal 25 aprile 1983, i primi dirigenti che abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, al compimento di dieci anni nella qualifica rivestita, escluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore del ruolo ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.

La relativa domanda deve essere prodotta entro sessanta giorni dal compimento dell'anzianità di dieci anni nella qualifica di primo dirigente.

Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico e ad esso vengono altresì attribuiti, ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita, quattro scatti del 7 per cento ciascuno, calcolati sullo stipendio base del dirigente superiore.

A decorrere dal 25 aprile 1984 il personale che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma e che abbia compiuto il sessantesimo anno d'età, è collocato a riposo d'ufficio, con i benefici previsti dal terzo comma del presente articolo».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

1. Nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, dopo l'ultimo, è aggiunto il seguente comma:

« Identico ».

Soppresso.

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 7.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 59 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e
per la durata di un quinquennio, per la
copertura dei posti nelle qualifiche iniziali
dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli
ispettori, nonchè nelle qualifiche iniziali dei
corrispondenti ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il
Ministro dell'interno è autorizzato a bandine
pubblici concorsi per una o più regioni o
province ed a costituire una commissione
esaminatrice per ogni singolo concorso, stabilendo, altresì, le prove d'esame e le modalità ad esse relative anche in deroga alle
vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso sono assegnati ad uffici aventi sede nella regione o nella provincia per la quale sono stati messi a concorso i posti e non possono essere trasferiti prima di quattro anni di effettivo servizio.

Art. 8.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 5, primo comma, 17, primo comma, 25, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, i requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli istituiti con i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 337 e 338, sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 25, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121.

I criteri per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica sono stabiliti ai sensi dell'articolo 59, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso.

Art. 5.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 338, per il primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato, le modalità di espletamento del concorso, l'individuazione delle categorie di titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Soppresso.

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 9.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge, per apportare le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742, al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335, 336 e 337.

Art. 10.

All'articolo 72 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'appartenente alla Polizia di Stato che nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego di reparti organici abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, è punito con la reclusione da quattro mesi a tre anni ».

Art. 11.

All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, colpito da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell'ufficio dal quale gerarchicamente dipende, che deve, altresì, riferire immediatamente alla direzione centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

Fuori dai casi previsti nel comma precedente, l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottopo(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

1 Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge, per apportare al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742, le modifiche necessarie al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335, 336 e 337.

Soppresso.

Art. 7.

- 1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
 - « Identico.

Identico ».

(Segue: Testo dei proponenti)

sto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende ».

Art. 12.

All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La sospensione cautelare può essere mantenuta qualora, nei termini previsti nel precedente comma, venga iniziato procedimento disciplinare ».

Art. 13.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'interno è autorizzato a reclutare, annualmente, nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 8.

- 1. Nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
- « Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma quinto del presente articolo, la sospensione cautelare può essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare ».

Art. 9.

1. Identico.

Art. 10.

1. Nell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il comma nono è sostituito dai seguenti:

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

« Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente di polizia ausiliario.

Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui all'articolo 48, comma secondo, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione ».

Art. 14.

All'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I docenti di scuola secondaria attualmente in servizio presso le scuole di polizia che siano in possesso dei requisiti indicati nella legge 20 maggio 1982, n. 270, per la partecipazione alle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento potranno, fino all'espletamento delle sessioni stesse, essere inclusi negli elenchi formati ai sensi del terzo comma del presente articolo ».

Soppresso.

Art. 11.

- 1. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, al comma primo, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:
- « b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 15.

L'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

« Il personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nelle qualifiche dei ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolge attività tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1, può accedere, rispettivamente, a domanda e previo superamento di una prova pratica se svolge la suddetta attività da meno di cinque anni, ai corrispondenti ruoli dei dirigenti, dei direttori dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici del settore tecnico nel quale svolge le proprie mansioni, a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detti ruoli, nel limite del 50 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuno dei ruoli stessi e secondo le modalità previste nei successivi articoli ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

1. Identico:

« Art. 46. – (Inquadramento) — Il personale inquadrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nelle qualitiche dei ruoli dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolge attività tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1, può accedere, rispettivamente, a domanda, e previo superamento di una prova pratica se svolge la suddetta attività da meno di due anni, ai corrispondenti ruoli dei dirigenti, dei direttori, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici del settore tecnico nel quale svolge le proprie mansioni, a prescindere dal posseso del titolo di studio richiesto per l'accesso a detti ruoli, nel limite del 75 per cento della dotazione organica complessiva e secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Nel caso in cui il numero del personale avente diritto all'inquadramento ai sensi del comma precedente sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento in detti posti avverrà secondo l'anzianità di servizio complessiva ed in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del precedente comma ».

Art. 13.

1. La domanda prevista dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come sostituito dal precedente articolo 12, deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 16.

All'articolo 67 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto il seguente comma:

«È in facoltà dell'Amministrazione disporre, con il consenso degli interessati, previo corso di qualificazione, l'assegnazione ai servizi tecnico-scientifici o tecnici, fino al 31 dicembre 1984, di personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ».

Art. 17.

Il personale di cui all'articolo 67, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificato dal precedente articolo, può chiedere di essere inquadrato nei ruoli istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le modalità previste dagli articoli 46 e seguenti del decreto stesso.

Art. 18.

Le disposizioni dell'articolo 94 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, si applicano anche alla Polizia di Stato, nonchè al personale dell'Amministrazione civile dell'interno autorizzato a guidare veicoli della Polizia di Stato.

Art. 19.

I posti disponibili dopo l'inquadramento del personale in servizio, da effettuarsi nelle qualifiche della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in attuazione dell'articolo 30 dello stesso decreto, possono essere coperti, anche in deroga alle vigenti dispo-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso.

Art. 14.

1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attività tecnico-scientifica o tecnica può chiedere di essere inquadrato nei ruoli istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le modalità previste dagli articoli 46 e seguenti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

Art. 15.

1. Identico.

Soppresso.

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sizioni, mediante pubblici concorsi a carattere nazionale o regionale, stabilendo, per ciascuno di essi, i posti da conferire.

Salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo, per l'espletamento dei con corsi indicati nel comma precedente si osservano le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica indicato nel primo comma.

Ciascun concorso consiste in un esamecolloquio ovvero, tenuto conto dei compiti
connessi alla qualifica da conferire, in una
prova pratica professionale vertenti sulle materie previste, rispettivamente per ciascuna
qualifica, nel regolamento di cui al comma precedente. Il Ministro dell'interno, con
proprio decreto, determina la composizione
e provvede alla costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

I vincitori dei concorsi possono essere trasferiti dalla regione cui sono assegnati, o comunque essere comandati a prestare servizio fuori della stessa, non prima di avere svolto quattro anni di effettivo servizio.

Art. 20.

Al personale inquadrato nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica il terzo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Al personale inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, proveniente dal ruolo delle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

Art. 21.

Dopo il primo comma dell'articolo 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunti i seguenti:

Art. 16.

1. Identico.

2. Identico.

Art. 17.

1. Ove sia disposto di mantenere per turni la presenza in ufficio o nella sede del comando senza obbligo di impiego assiduo

(Segue: Testo dei proponenti)

« Ove sia disposto di mantenere per turni la presenza in ufficio o nella sede del comando senza obbligo di impiego assiduo e continuativo e secondo le modalità previste dal regolamento di servizio di cui all'articolo 111, al personale impegnato in tali turni compete un compenso orario la cui misura verrà determinata dagli accordi sindacali di cui all'articolo 95.

Fino alla stipulazione degli accordi suddetti, tale compenso viene fissato in misura pari al 10 per cento di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche alle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 ».

Art. 22.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, distaccati alla data di entrata in vigore della presente legge presso i Centri di addestramento della Polizia di Stato per le esigenze di inquadramento degli agenti ausiliari di leva, possono, a domanda, accedere, ove sussistano vacanze, al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, purchè in pos sesso dei requisiti di cui all'articolo 55, lettera b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari è subordinato all'esito favorevole di un colloquio vertente sul diritto penale processuale e sostanziale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto della navigazione e nozioni di medicina legale.

Coloro i quali superano il colloquio sono ammessi a frequentare il corso di formazione teorico-pratico di cui all'articolo 56 della legge 1º aprile 1981, n. 121.

Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari per pubblico concorso.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

e continuativo, al personale delle forze di polizia con ordinamento militare impegnato in tali turni compete un compenso orario in misura pari al dieci per cento di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 18.

- 1. Gli ufficiali di complemento dell'esercito distaccati prima del 31 dicembre 1982 presso i centri di addestramento della Polizia di Stato per le esigenze di formazione degli agenti ausiliari di leva, possono, a domanda, accedere, ove sussistano vacanze, al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 55, primo comma, lettera b), della legge 1º aprile 1981, n. 121.
 - 2. Identico.

- 3. Identico.
- 4. Identico.

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 23.

L'indennità di servizio notturno di cui all'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è estesa, a decorrere dal 25 aprile 1981, al personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella misura fissata per la Polizia di Stato.

Art. 24.

Ferma restando la dotazione organica del personale di cui all'articolo 40 della legge 1º aprile 1981, n. 121, complessivamente fissata nella Tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per l'espletamento di specifiche attività di supporto degli uffici centrali e periferici delle autorità di pubblica sicurezza, le dotazioni delle sottoelencate qualifiche previste nella Tabella citata sono adeguate con le variazioni a fianco di ciascuna indicate:

archivista	da	4.787	a	4.587
idraulico specializzato,				
termomeccanico	da	200	a	50
idraulico	da	5	а	155
fabbro	da	6	a	106
pittore	da	5	a	105

Per le esigenze indicate nel comma precedente il personale con qualifica di idraulico specializzato, termomeccanico, oltre a disimpegnare i compiti previsti nella medesima Tabella II, provvede alla manutenzione ed alla riparazione delle apparecchia(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 19.

1. L'indennità di servizio notturno di cui all'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, nonchè quella per servizio festivo di cui all'articolo 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e successive modifiche, è estesa, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nella misura fissata per la Polizia di Stato.

Art 20.

1. Ferma restando la dotazione organica del personale di cui all'articolo 40 della legge 1º aprile 1981, n. 121, complessivamente fissata nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, modificato dal decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggic 1985, e dalla legge 30 luglio 1985, n. 445, per l'espletamento di specifiche attività di supporto degli uffici centrali e periferici delle autorità di pubblica sicurezza, la dotazione delle sottoelencate qualifiche previste nella tabella citata sono adeguate con le variazioni a fianco di ciascuna indicate:

idraulico specializzato, termomeccanico da 200 a 50 idraulico da 5 a 155

2. Per le esigenze indicate nel precedente comma 1, il personale con qualifica di idraulico specializzato, termomeccanico, oltre a disimpegnare i compiti previsti nella medesima tabella II del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982,

(Segue: Testo dei proponenti)

ture di erogazione di carburante in uso al Ministero dell'interno.

'Alla Tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la qualifica di inquadramento di traduttore-interprete è sostituita dalla qualifica di esperto in lingue straniere.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

provvede alla manutenzione ed alla riparazione delle apparecchiature di erogazione di carburante in uso al Ministero dell'interno.

3 Alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 3.10, la qualifica di inquadramento di redattore-interprete è sostituita dalla qualifica di esperto in lingue straniere.

Art. 21.

- 1. Nell'articolo 43 della legge 1º aprile 1981. n. 121, il comma diciannovesimo è sostituito dal seguente:
- « Il trattamento economico del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente legge e categorie equiparate è regolato dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme della presente legge ».

Art. 22.

- 1. Per le esigenze dei reparti a cavallo della Polizia di Stato, nella tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 come modificata dal decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 1985, e dalla legge 30 luglio 1985, n. 445, è istituita, tra le qualifiche ricomprese nella seconda qualifica funzionale, quella di addetto ai quadrupedi-conducente cen la dotazione organica di 25 posti.
- 2. In relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, nell'ambito della seconda qualifica funzionale ivi indicata, è diminuita di un egual numero la dotazione organica della qualifica di manovale.
- 3 Le mansioni del personale di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'interno.
- 4. Alla copertura dei posti si provvede mediante concorso pubblico per esami consistenti in una prova pratica professionale integrata da un colloquio secondo le moda-

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 25.

Le disposizioni dettate dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il passaggio alla qualifica di programmatore di archivio automatizzato si applicano anche al personale inquadrato nelle qualifiche di operatore di consolle di centro elaborazione dati e di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati.

Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto indicato nel comma precedente.

Art. 26.

Il personale appartenente alle soppresse carrière di concetto ed esecutive che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, risultava già impiegato presso i centri di elaborazione dati con mansioni corrispondenti alle qualifiche di: analista programmatore, coordinatore di operatori, programmatore e conservatore di materiale di centro elaborazione dati, con decorrenza dalla stessa data è inquadrato, a domanda

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

lità stabilite, per le qualifiche di corrispondente livello, nel quadro A annesso al regolamento di attuazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

- 5. Della commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente comma 4, da costituirsi a norma dell'articolo 8 del regolamento ivi indicato, in luogo dell'esperto è chiamato a far parte un funzionario della Polizia di Stato in servizio presso i reparti a cavallo.
- 6. Salvo il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti leggi, per la partecipazione al concorso è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 23.

1. Identico.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto indicato nel precedente comma 1.

Art. 24.

1. Il personale appartenente alle soppresse carriere di concetto ed esecutive che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, risultava già impiegato presso i centri di elaborazione dati con mansioni corrispondenti alle qualifiche di analista programmatore, coordinatore di operatori, programmatore e conservatore di materiale di centro elaborazione dati, con decorrenza dalla stessa data è inquadrato, a domanda

(Segue: Testo dei proponenti)

da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche predette.

Per l'inquadramento di cui al comma precedente, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 30 e dall'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

Art. 27.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra, assunti nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che non hanno ancora fruito della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, hanno diritto alla rivalutazione del solo trattamento pensionistico.

Il compimento del periodo di permanenza nel grado, disposto dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, ai fini dell'avanzamento, concreta il raggiungimento del turno per la promozione previsto dall'articolo 3 della stessa legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche predette, previo superamento di una prova pratica.

2. Per l'inquadramento di cui al precedente comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 30 e dall'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

Art. 25.

1. Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che alla data del 24 aprile 1982 svolgeva le mansioni tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, può accedere nei predetti ruoli tecnici, qualora ne faccia domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme degli articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Soppresso.

Art. 26.

1. I benefici di cui all'articolo 36, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121,

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 28.

Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole: « funzionari dei servizi di sicurezza », sono aggiunte le seguenti: « nonchè agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11 ».

Art. 29.

La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, per attuare i compiti di formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale previsti dalle norme istitutive e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, può provvedere, direttamente o mediante apposite convenzioni, alla organizzazione ed alla gestione di corsi, seminari anche di tipo residenziale. In tal caso, ai partecipanti viene corrisposta, ove spetti, l'indennità di missione ridotta ad un terzo.

Per la nomina dei docenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

Art. 30.

L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53 e 102 della legge (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sono estesi agli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza reclutati con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, nonchè agli ufficiali provenienti dal ruolo ordinario ex combattenti o partigiani.

2. I suddetti benefici sono altresì estesi agli ufficiali del disciolto Corpo, assimilati o equiparati agli *ax* combattenti.

Art. 27.

1. Identico.

Art. 28.

- 1. La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno provvede alla attuazione dei corsi e dei seminari per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale dirigente e del restante personale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, direttamente o mediante apposite convenzioni anche con organizzazione di tipo residenziale. In quest'ultimo caso, ai partecipanti viene corrisposta, ove spetti, l'indennità di missione ridotta ad un terzo.
- 2. L'Amministrazione dell'interno provvede, con osservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1982, n. 90, all'acquisizione di immobili da destinare in uso alla Scuola per lo svolgimento delle attività indicate dal precedente comma 1.
 - 3. Identico.

Art. 29.

1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della

(Segue: Testo dei proponenti)

1º aprile 1981, n. 121, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni pubbliche, durante il periodo di fre quenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge predetta. Qualora il predetto personale rinunci al corso o ne sia dimesso, l'aspettativa viene revocata.

Il servizio prestato quale allievo è computato a tutti gli effetti nel ruolo di appartenenza.

Art. 31.

La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è modificata come segue:

1) nella parte riguardante il ruolo dei direttori tecnici e quello dei dirigenti ingegneri:

RUOLO DEI DIRETTORI TECNICI

		Ingegneri	Fisici	Chimici biologi	Merceologi	Selettori centro psico-tecnico	Medici legali
Direttore tecnico .	1	95	80	14		12	14
Direttore tecnico principale	1	73	80	14	J	12	1-7
Direttore tecnico capo .		46	40	9	4	7	8

DIRIGENTI INGEGNERI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore		Ispettore generale, consi- gliere ministeriale ag- giunto, direttore di ser- vizio
E	Primo dirigent	e 25	Vice consigliere ministe- riale, direttore di divi- sione

2) tra i dirigenti chimici-biologi e i dirigenti selettori centro psicotecnico, è inserita la seguente tabella:

DIRIGENTI MERCEOLOGICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore .	. 1	Ispettore generale
E	Primo dirigent	e - 1	Vice consigliere ministe-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

legge 1º aprile 1981, n. 121, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'articolo 59 della legge 1º aprile 1981, n. 121.

Soppresso.

Art. 30.

1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella I allegata alla presente legge.

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 32.

Ai titolari degli incarichi conferiti dal Ministro dell'interno a norma del penulti mo comma dell'articolo 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il coordinamento delle attività di prevenzione e lotta contro particolari forme di delinquenza organizzata, è attribuita, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, una speciale in dennità disciplinata, anche nella misura, con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso.

Art. 31.

- 1. Al personale della Polizia di Stato, in servizio alla data del 25 aprile 1981, che abbia assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di guardia aggiunta o ausiliaria, vengono attribuiti aumenti periodici, non riassorbibili, pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento per ogni biennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualità di aggiunto o di ausiliario.
- 2. L'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è abrogato.

Art. 32.

1. Le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applicano al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio.

Art. 33.

- 1. Nell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

compimento del periodo massimo di aspettativa ».

Art. 34.

1. Il personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha conseguito, con decorrenza dal 1º gennaio 1982, l'avanzamento al grado di vice brigadiere, è ammesso allo scrutinio per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di sovrintendente, al compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita.

Art. 35.

- 1. Per le esigenze connesse al funzionamento dei servizi nelle comunità del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere alla copertura fino a un sesto dei posti portati in aumento nelle dotazioni organiche delle qualifiche di cuciniere, di addetto ai servizi di pulizia e di addetto ai servizi di ristoro e mensa mediante inquadramento di coloro che, alla data del 30 giugno 1985, abbiano prestato, a qualsiasi titolo, per un periodo non inferiore a un anno, risultante documentalmente, la propria opera a tempo pieno, presso le predette comunità nell'espletamento delle mansioni relative alle menzionate qualifiche e che risultino in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio.
- 2. L'inquadramento di cui al precedente comma 1 ha luogo, a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accertamento dell'attività svolta e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo che gli interessati abbiano superato una prova pratica inerente alla qualifica cui aspirano.

Art. 36.

1. Il personale della Polizia di Stato che riveste la qualifica di assistente capo od as-

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sistente da almeno due anni può conseguire, nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, la promozione alla qualifica di vicesovrintendente mediante concorso per titoli di servizio ed una prova scritta di carattere teorico-pratico ed aver frequentato un corso di aggiornamento e formazione della durata di tre mesi.

- 2. Il colloquio verte sulle materie del corso.
- 3. La promozione alla qualifica di vicesovrintendente è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame di fine corso.

Art. 37.

1. I marescialli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, idonei ai concorsi per l'inquadramento nelle qualifiche dei ruoli degli ispettori, all'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, a domanda, per infermità o per decesso, qualora non abbiano conseguito l'inquadramento nella qualifica di ispettore capo, sono promossi a detta qualifica dal giorno precedente alla cessazione dal servizio.

Art. 38.

- 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è sostituito dal seguente:
- « Art. 9. (Riserva di posti nel ruolo degli ispettori a favore dei marescialli). Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo riveste uno dei gradi di maresciallo è inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con le modalità di cui ai successivi articoli e nei seguenti limiti:
- a) 1.028 posti nella qualifica di ispettore capo;
- b) 1.590 posti nella qualifica di ispettore principale;
 - c) 1.650 posti nella qualifica di ispettore;
- d) 800 posti nella qualifica di vice ispettore ».

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 39.

- 1. I posti nelle qualifiche del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, come modificato dal precedente articolo 38, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge c che si renderanno comunque disponibili nelle aliquote riservate di cui al predetto articolo 9, sono attribuiti mediante un concorso straordinario per titoli di servizio ed esame scritto consistente in domande e risposte su argomenti prefissati.
- 2. Al concorso straordinario è ammesso il personale della Polizia di Stato in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso che, all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, rivestiva uno dei gradi di maresciallo del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
- 3. I vincitori del concorso, che devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sono inquadrati nelle qualifiche del ruolo degli ispettori secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.
- 4. Gli idonei al predetto concorso, che devono frequentare il corso contemplato dal precedente comma 3, verranno collocati nella qualifica di vice ispettore in soprannumero riassorbibile.

Art. 40.

1. Ai fini dell'inquadramento previsto dal precedente articolo 39 vengono compilate tre distinte graduatorie rispettivamente per i marescialli di prima, seconda e terza classe. L'inquadramento ha luogo secondo l'ordine delle tre graduatorie, ed all'interno delle stes-

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

se secondo l'ordine risultante dall'esito del concorso.

Art. 41.

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, come modificato dall'articolo 38 della presente legge, 400 posti della qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato sono attribuiti mediante un concorso straordinario per titoli di servizio e colloquio, al quale è ammesso esclusivamente il personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato che non abbia titolo a partecipare al concorso di cui al precedente articolo 39.
- 2. I vincitori del concorso devono frequentare il corso di aggiornamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

Art. 42.

- 1. I concorsi di cui agli articoli 39 e 41 sono indetti con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale* del personale.
- 2. Le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) individuazione dei titoli di servizio e delle materie per l'esame scritto, tale da valorizzare, in relazione alle finalità del concorso, l'esperienza e la capacità professionale;
- b) individuazione di un punteggio massimo per i titoli di servizio pari al doppio del punteggio massimo per l'esame scritto;
- c) individuazione del punteggio minimo da conseguire nell'esame scritto.
- 3. Le graduatorie si formano sulla base dei punteggi complessivi riportati dai candidati.

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 43.

- 1. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
- « Art. 27. (Nomina a vice ispettore). La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
- a) secondo le modalità stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- b) mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, nel limite del 30 per cento della dotazione organica della qualifica stessa, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio di dieci anni nel ruolo dei sovrintendenti, ovvero di cinque anni nello stesso ruolo se in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 52 della legge 1º aprile 1981, n. 121.

I vincitori del concorso devono frequentare un corso della durata di sei mesi.

Le modalità del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno ».

Art. 44.

- 1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è sostituito dal seguente:
- « Art. 15. (Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo). Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente capo ai sensi dell'articolo 10 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promo-

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

zione alla qualifica di ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento, se più favorevole, e con l'indennità pensionabile della qualifica immediatamente superiore.

Il personale inquadrato nella qualifica di sovrintendente principale ai sensi dell'articolo 13 consegue, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il trattamento economico del livello di stipendio immediatamente superiore a quello in godimento se più favorevole e con l'indennità pensionabile della qualifica immediatamente superiore ».

Art. 45.

- 1. Al personale delle forze di polizia si applicano il comma primo dell'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e il penultimo comma dell'articolo 140 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.
- 2. Al personale delle forze di polizia che al 1º gennaio 1983 è inquadrato, in applicazione dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1982, n. 569, e dell'articolo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, in un livello diverso da quello di appartenenza al 31 dicembre 1982, lo stipendio è determinato con le seguenti modalità:
- a) transito nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982 con l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69;
- b) inquadramento nel nuovo livello con le modalità di cui al citato articolo 138, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del richiamato decreto-legge n. 283 del 1981, convertito dalla citata legge n. 432 del 1981.

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 46.

- 1. Nell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569, il terzultimo comma è sostituito dal seguente:
- « La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonchè la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro ».

Art. 47.

- 1. Nell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, al primo comma, le parole « per esami » sono sostituite dalle seguenti: « per titoli di servizio e colloquio ».
- 2. Nell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, il comma secondo è sostituito dal seguente:
- « Al concorso sono ammesse le assistenti in possesso di un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a nove anni, ovvero non inferiore a cinque anni se in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui alla legge 1° dicembre 1966, n. 1082 ».

Art. 48.

- 1. Nell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
- « Il numero delle promozioni alle qualifiche superiori è determinato in relazione alle cessazioni dal servizio e alle promozioni intervenute nelle singole qualifiche al 31 dicembre di ogni anno ».

Art. 49.

1. Ai fini del computo dell'anzianità pregressa prevista dall'articolo 17, comma secondo, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283,

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, il servizio comunque prestato dai sottufficiali anche in carriere militari diverse o inferiori è valutato, a sanatoria, nel quinto livello retributivo, a decorrere dal 1º febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1984.

Art. 50.

1. Anche a modifica degli effetti economici scaturiti in applicazione dell'articolo 9, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e dell'articolo 2, comma quarto, della legge 20 marzo 1984, n. 34, fino a quando non interverrà l'accordo sindacale successivo a quello del 15 dicembre 1983, rimane in vigore l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

Art. 51.

- 1. L'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:
- « Art. 54. (Disposizione transitoria sul trattamento economico). — Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con specifiche previsioni per il personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, il trattamento economico del personale proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza e dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza, inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1, è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo ».

Art. 52.

1. Per il computo dell'anzianità prevista nei decreti di attuazione della legge 1º apri-

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

le 1981, n. 121, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche e della progressione in carriera, nonchè ai fini della partecipazione ai concorsi di passaggio a carriera o a qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. Il personale interessato è ammesso a beneficiare per una sola volta del riconoscimento di cui al precedente comma 1, che, in ogni caso, non compete a coloro che ne abbiano già usufruito anteriormente all'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 53.

1. Il comma quinto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, non si applica al personale con qualifiche di commesso e di aiuto legatore libri, che è inquadrato, anche in soprannumero e con l'anzianità maturata in dette qualifiche, nelle corrispondenti qualifiche di commesso o legatore dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo.

Art. 54.

1. Nella prima applicazione della presente legge, per il personale che alla data del 25 giugno 1982 aveva già maturato i requisiti di anzianità previsti negli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la durata dei corsi ivi indicati è ridotta a due mesì.

Art. 55.

- 1. Nell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, il comma primo è sostituito dal seguente:
- « Il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, viene inquadrato nelle qualifiche di responsabile di archivio-operatore cifre e di responsabile di ufficio copia-operatore cifre, di stenodat-

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

tilografo, di operatore di consolle di centro elaborazione dati, di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati, può accedere, anche in soprannumero, al compimento dei cinque anni di anzianità, in dette qualifiche o quelle di programmatore di archivio automatizzato o di addetto alle relazioni, previo superamento di un corso di formazione professionale della durata di quattro mesi ».

Art. 56.

- 1. Il Ministro dell'interno rilascia i titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia.
- 2. I requisiti per l'ammissione ai corsi, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, nonchè per il rilascio, il rinnovo, la revoca e le sospensioni dei titoli, sono stabiliti con decreto ministeriale.
- 3. I titoli di cui al precedente comma 1 sono:
 - a) brevetto di pilota di elicottero;
 - b) brevetto di pilota aereo:
 - c) brevetto di specialista di elicottero;
 - d) brevetto di specialista aereo;
 - e) brevetto di osservatore.
- 4. Oltre ai brevetti base di cui al precedente comma 3, con decreto del Capo della Polizia, sono stabiliti i requisiti e le modalità di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali.
- 5. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 43, comma diciottesimo, della legge 1º aprile 1981, n. 121, le indennità speciali da corrispondere al personale della Polizia di Stato che svolge attività di volo coincidono con quelle di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relativi supplementi previsti per il personale militare, secondo l'allegata tabella II.
- 6. Si applicano inoltre le norme sulla cumulabilità di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 505.

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 57.

1. Le norme previste dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, si applicano anche agli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza.

Art. 58.

1. Per il perfezionamento del periodo di prova di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, l'assegnazione alle prefetture dei vincitori di concorsi prevista dal comma terzo del medesimo articolo ha luogo dopo l'espletamento del corso di formazione professionale di cui al comma quarto del citato articolo 14.

Art. 59.

- 1. Nell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121. dopo il comma ventesimo, è aggiunto il seguente:
- « Per il personale indicato al comma precedente, in servizio alla data del 25 aprile 1981, l'indennità è pensionabile solo nella misura del 50 per cento ove la stessa sia stata percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per un periodo complessivo inferiore a cinque anni ».
- 2. Nell'articolo 43 della legge 1º aprile 1981, n. 121, al comma ventesimo, dopo la parola « prefetti » aggiungere le seguenti: « e ai direttori centrali del Ministero ».

Art. 60.

1. Per le esigenze di sicurezza connesse alle funzioni esercitate è posto a disposizione del Capo della polizia — direttore generale della pubblica sicurezza — un alloggio nell'ambito delle strutture dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con spesa a carico dello Stato.

Art. 61.

1. Il personale che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulta aver svol-

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

to per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo immediatamente superiore a quello nel quale potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificato dall'articolo 12 della presente legge, può chiedere di sostenere la prova pratica per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo suddetto.

- 2. Il personale che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo superiore a quello in cui potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337, del 1982, come modificato dalla presente legge, può chiedere di sostenere la prova pratica prevista per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo superiore, purchè in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso a detto ruolo.
- 3. L'accertamento sulla corrispondenza delle mansioni è effettuato dalla commissione esaminatrice del concorso, in base agli atti del fascicolo dei candidati.
- 4. La stessa commissione, qualora il personale di cui ai precedenti commi 1 e 2 non superi la prova pratica che ha chiesto di sostenere, individua, in relazione al livello di preparazione dimostrato, il ruolo tecnico nel quale il personale suddetto può essere inquadrato, purchè l'inquadramento non comporti attribuzioni di qualifica funzionale inferiore a quella rivestita nel ruolo di provenienza.
- 5. È data facoltà ai candidati, dopo aver preso atto dell'esito della prova stessa e comunque prima che abbiano inizio le procedure per l'inquadramento, di rinunziare al passaggio nei ruoli tecnici.

Art. 62.

1. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole « gli accertamenti medico-

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 33.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 20.500 milioni, si provvede quanto a lire 19.250 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 4071 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e quanto a lire 1.250 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 2581 del Ministero degli interni per il medesimo anno finanziario.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

legali », sono aggiunte le seguenti: « e le relative procedure ».

- 2. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094 ».

Art. 63.

1. Nell'articolo 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150, al comma 7, numero 2), le parole: « restanti unità » sono sostituite con le seguenti: « restanti 706 unità, utilizzando gli aspiranti allievi agenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, dopo aver proceduto all'assunzione dei 2.000 allievi indicati al precedente comma 2, e gli altri ».

Art. 64.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 67 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede:
- a) quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Modifiche ed integrazioni alla legge 1º aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- b) quanto a lire 10 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;
- c) quanto a lire 7 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

(Segue: Testo dei proponenti)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. Identico.

Soppresso.

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA I (V. art. 30, comma 1)

RUOLI TECNICI

RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI

Operatore tecnico			.)								
Operatore tecnico scelto		•	. }.	•		•		•	• •	n.	5.676
Collaboratore tecnico		•	.)								
Collaboratore tecnico capo		•		٠						»	92 4
I	Ruolo	DEI	REVISO	RI 1	recnici						
Vice revisore tecnico			.)								
Revisore tecnico			. <i>[</i> .							n.	1.728
Revisore tecnico principale			.)								
Revisore tecnico capo										»	672
,	Ruor	DE1	PLRI1	I TI	CNICI						
Vice perito tecnico										n.	179
Perito tecnico										»	143
Perito tecnico principale .			.							»	107
Perito tecnico capo										>>	71
-											
Ruolo dei direttori tecnici											
	Inge	gnerr	Fisic	l	Chimici	:	Biole	oğı	Selettori centro psico- tecnico		edicı egalı
Direttore tecnico)	9 5	8	0	14			5	12		14
Direttore tecnico principale	•		·	•							.,
Direttore tecnico capo		46	4	0	9			4	7		8
	D	RIGE	XTI IX	GEGN	ERT						
Livello di Qualifica funzione	Ć	qualifi	ti di ca e di zione				1	Funz	ioni		
D Dirigente superio	ore .	1	13						onsiglier rettore d		
E Primo dirigente		2	25	Vic	e cons	igli	ere	min	isteriale		

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: TABELLA I - Testo proposto dalla Commissione)

DIRIGENTI FISICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e d funzione	i Funzioni
D	Dirigente superiore	. 12	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente .	. 20	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

DIRIGENTI CHIMICI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e d funzione	ı Funzioni
D	Dirigente superiore	. 1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente .	. 2	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

DIRIGENTI BIOLOGI

Livello di funzione	Qualifica	Posti qualifica funzion	e dı	Funzioni
D	Dirigente superiore	. 1		Ispettore generale
E	Primo dirigente .	. 1.		Vice consigliere ministeriale

DIRIGENTI SELETTORI CENTRO PSICOTECNICO

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	. 1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente .	. 1	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

DIRIGENTI MEDICI-LEGALI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	Funzioni
D	Dirigente superiore	. 1	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio
E	Primo dirigente .	. 2	Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA II

(V. art. 56, comma 5)

EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO A QUELLO DELLE FORZE ARMATE

Quadro A

PILOTI DI ELICOTTERO

FORZE ARMATE	POLIZIA DI STATO
Ufficiali, Marescialli e Sergenti Maggio- ri con 14 anni di servizio	Dirigenti, Commissari, Ispettori (*), Sovrintendenti Capi, Sovrintendenti principali e Sovrintendenti con 14 anni di servizio
Sergenti Maggiori con meno di 14 anni di servizio, Sergenti	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, Vice Sovrintendenti, Assi- stenti e Agenti

QUADRO B

PILOTI OSSERVATORI (piloti di aereo leggero)

FORZE ARMATE	POLIZIA DI STATO
Ufficiali, Marescialli e Sergenti Maggiori con 14 anni di servizio	Dirigenti, Commissari, Ispettori (*), Sovrintendenti Capi, Sovrintendenti principali e Sovrintendenti con 14 anni di servizio
Sergenti Maggiori con meno di 14 anni di servizio, Sergenti	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, Vice Sovrintendenti, Assi- stenti e Agenti

^(*) Limitatamente al personale del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza che ha conseguito la nomina alla qualifica di Ispettore.

(Segue: Testo dei proponenti)

(Segue: TABELLA II - Testo proposto dalla Commissione)

QUADRO C

OSSERVATORI

FORZE ARMATE	POLIZIA DI STATO
Ufficiali Osservatori A.M.	Dirigenti, Commissari, Ispettori (*), Sovrintendenti
(*) Limitatamente al personale del disciolto Corpo de la nomina alla qualifica di Ispettore.	delle Guardie di Pubblica Sicurezza che ha conseguito

QUADRO D

Specialisti (facenti parte degli equipaggi fissi di volo)

FORZE ARMATE	POLIZIA DI STATO
Ufficiali, Marescialli e Sergenti Maggio- ri con 14 anni di servizio	Dirigenti, Direttivi, Ispettori (*), Sovrintendenti Capi, Sovrintendenti principali e Sovrintendenti con 14 anni di servizio
Sergenti Maggiori con meno di 14 anni di servizio, Sergenti	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, Vice Sovrintendenti, Assi- stenti e Agenti

^(*) Limitatamente al personale del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza che ha conseguito la nomina alla qualifica di Ispettore.